

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO/ACCORDO QUADRO DEI FORNITORI PER IL SERVIZIO BIENNALE - RINNOVABILE PER UN'ALTRA ANNUALITA' - DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE OCCORRENTE ALLE AA.UU.SS.LL. DI LATINA E ROMA 6

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

La AUSL di Latina (azienda capofila) e la AUSL Roma 6 in forma aggregata procedono all'espletamento della procedura di accreditamento/accordo quadro per la selezione dei fornitori da accreditare in relazione alla fornitura del servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare destinato agli assistiti aventi diritto.

Il presente documento contiene la disciplina della procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale verranno accreditati gli Operatori Economici specializzati nel settore, autorizzati a fornire il servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare in base al prezzo massimo rimborsabile da parte delle Aziende sanitarie LATINA e ROMA6.

La procedura di selezione dei fornitori trova fondamento nel D.M. 332/99 che, in ragione della particolare natura dei dispositivi in esso elencati, ammette la possibilità per le Amministrazioni di determinare, mediante una procedura ad evidenza pubblica, non il singolo aggiudicatario, ma solo il prezzo più favorevole per il servizio di fornitura ed assistenza di dispositivi sanitari e, conseguentemente, gli OO.EE. ammessi a fornire il servizio di che trattasi, così come chiarito altresì dal Consiglio di Stato, sezione V sentenza n. 1353/2008, che ribadisce come la citata normativa *"ammetta la possibilità per l'amministrazione, di determinare, con propri atti, le modalità di determinazione del prezzo massimo di rimborso agli assistiti anche mediante procedimenti, i quali, pur avendo la struttura di provvedere ad evidenza pubblica, siano finalizzate unicamente ad individuare un prezzo più basso, tale da determinare un vantaggio economico sia per l'Azienda che per il fornitore"*.

La peculiarità dei presidi in questione, che riguardano il processo riabilitativo dei pazienti, ha condotto infatti il legislatore a normare l'ipotesi dell'Accordo Quadro in maniera tale da garantire la libertà di scelta di ciascun assistito, ammettendo procedure che individuino unicamente il prezzo e consentano la scelta tra più fornitori, in maniera tale che il servizio venga assegnato ad una pluralità di offerte tecnicamente idonee e a condizioni economicamente convenienti, al fine di garantire ai medici specialisti prescrittori l'esercizio della discrezionalità tecnica nella scelta dei ventilatori per garantire la migliore compatibilità tra il presidio individuato e le caratteristiche clinico - assistenziali del soggetto sottoposto a ventilazione assistita.

In mancanza di indicazioni da parte dello specialista pneumologo, ogni UU.OO. di riferimento individuerà l'operatore economico scorrendo gli aggiudicatari in ordine alfabetico.

Le condizioni del servizio dovranno essere conformi a quelle riportate e descritte nel CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE mentre le caratteristiche delle apparecchiature richieste in gara non sono considerate richieste a pena di esclusione e le ditte potranno proporre apparecchiature che presentino caratteristiche equivalenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 comma 5 lettera b) del DLGS 50/2016, purchè garantiscano la medesima funzionalità d'uso a discrezione della valutazione deputata alla Commissione giudicatrice. In tal caso è dato al concorrente dimostrare, con ogni mezzo di prova, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche indicate nel succitato Capitolato.

La documentazione di gara è costituita da

- BANDO DI GARA
- DISCIPLINARE DI GARA
- CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
- DGUE
- PATTO DI INTEGRITÀ TRA LE AA.UU.SS.LL.. LATINA E ROMA6 E I CONCORRENTI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente atto ha per oggetto l'accreditamento dei fornitori rispetto all'affidamento della gestione terapeutica in ventiloterapia meccanica domiciliare alle condizioni economiche prestabilite dalla stazione appaltante, corrispondenti a quelle massime rimborsabile.

Le apparecchiature fornite dovranno far riferimento agli ausili che possiedono le caratteristiche tecniche minime indicate nell'elenco 3 del D.M. 332/99.

Data la complessità e la gravità di buona parte delle patologie trattate l'assistenza è da effettuarsi con personale qualificato, dedicato e formato ai rapporti umani con i pazienti.

Il servizio da fornire deve comprendere:

- la fornitura, l'installazione e il collaudo delle apparecchiature presso il domicilio dell'assistito o eventualmente presso il reparto ospedaliero per il periodo di training;
- l'aggiornamento tecnologico delle apparecchiature per tutta la durata del contratto;
- la fornitura e la consegna di tutto il materiale consumabile e semiconsumabile previsto in base al profilo presso il domicilio dell'assistito, ivi incluso l'obbligo da parte del provider di fornire il modello di interfaccia prescritta dallo specialista;
- la fornitura delle eventuali apparecchiature aggiuntive, con copertura manutentiva di tipo full-risk (estensione della garanzia integrale);
- l'assistenza tecnica necessaria a garantire la continuità di funzionamento delle apparecchiature fornite al domicilio dell'assistito tutto il periodo contrattuale ad eccezione della fattispecie relativa all'uso inappropriato delle attrezzature da parte dell'assistito.
- il controllo e la messa a disposizione dell'ufficio protesi della asl dei dati dei pazienti assistiti: riscontro di accessi domiciliari e utilizzo apparecchiature.
- l'istruzione all'uso dell'apparecchiatura all'assistito e/o a un suo familiare e/ o convivente.

I servizi dovranno essere realizzati con disponibilità organizzative, strumenti e materiali forniti dall'appaltatore. Per la corretta ed efficiente gestione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità di un "Responsabile di Commessa", referente delegato dell'Appaltatore, che abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze riguardanti adempimenti ed oneri contrattuali del servizio. Tutte le eventuali contestazioni riguardanti l'esecuzione dei servizi ed ogni altra incombenza prevista dal presente disciplinare, verranno effettuate in contraddittorio con il Responsabile di Commessa e si intenderanno fatte direttamente all'Appaltatore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di estensioni di servizi già in affidamento al soggetto aggiudicatario.

Art. 2 - OBIETTIVI

Per le AA.SS.LL costituiscono obiettivi primari del servizio:

- il vantaggio di prestazioni maggiormente efficaci per i propri pazienti;
- l'ottimizzazione del controllo di gestione;
- il contenimento dei costi e la pianificazione della spesa;
- il monitoraggio del territorio e la gestione delle relative informazioni;
- il massimo comfort degli assistiti attraverso un puntuale e pianificato servizio di consegna domiciliare.

Art. 3 - AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

La durata contrattuale è fissata in 24 mesi, con decorrenza dalla data della stipula del contratto.

E' fatto salvo ogni potere di autotutela in capo alla stazione appaltante, ivi incluso la facoltà di recedere unilateralmente del rapporto negoziale, qualora dovessero essere accertate da parte dell'amministrazione, anche a seguito di verifiche d'ufficio, cause ostate previste dalla legge e dalla normativa di cui al DLGS 159/2011, nonché in tutti i casi previsti dalla lex specialis nonché da ogni altra normativa vigente, nessuna esclusa, incluse quelle specificatamente applicabili all'oggetto del presente affidamento.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, [legge 208/2015 \(Legge di stabilità 2016\)](#) che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 %, l'appaltatore o il soggetto aggregatore abbia facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, in ordine ad eventuali variazioni del

quantitativo dei beni forniti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DLGS 50/2016; in particolare i contratti possono essere modificati se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35 DLGS 50/2016;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto.

E' inoltre facoltà delle ASL LATINA e ROMA 6, nell'eventualità in cui CONSIP o la CENTRALE ACQUISTI della REGIONE LAZIO dovessero stipulare convenzioni o aggiudicare gara d'appalto pari oggetto, recedere unilateralmente dal medesimo prima della scadenza naturale del contratto.

Ove la stazione appaltante intendesse di avvalersi di tale facoltà, il fornitore non potrà eccepire alcunché o avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria. Nel caso in cui dovessero essere pubblicati e vincolanti prezzi di riferimento dalla parte dell'ANAC relativi al servizio oggetto del presente appalto, le AA.UU.SS.LL. applicheranno tali prezzi senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni di sorta.

Il servizio potrà essere **rinnovato** per un periodo massimo di **dodici** mesi dalla scadenza naturale del contratto ed alle stesse condizioni e prezzi offerti in sede di gara, salvo migliorie, previa comunicazione della stazione appaltante all'aggiudicatario.

L'Amministrazione potrà disporre la proroga del contratto alle condizioni originali, per il periodo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica.

La spesa presunta PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO (24 MESI) è stata stimata pari a € 8.904.000,00 per entrambe le AA.UU.SS.LL.

La spesa BIENNALE complessiva prevista per i singoli lotti è la seguente:

| | | | |
|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| LOTTO 1 | 3.024.000,00 | CIG 717798549B | DI CUI |
| LATINA | 1.700.000,00 | | |
| ROMA6 | 1.324.000,00 | | |

| | | | |
|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| LOTTO 2 | 1.500.000,00 | CIG 7178033C35 | DI CUI |
| LATINA | 900.000,00 | | |
| ROMA6 | 600.000,00 | | |

| | | | |
|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| LOTTO 3 | 2.484.000,00 | CIG 7178055E5C | DI CUI |
| LATINA | 1.500.000,00 | | |
| ROMA6 | 984.000,00 | | |

| | | | |
|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| LOTTO 4 | 1.036.000,00 | CIG 7178066772 | DI CUI |
| LATINA | 660.000,00 | | |
| ROMA6 | 376.000,00 | | |

| | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| LOTTO 5 | 860.000,00 | CIG 7178072C64 | DI CUI |
| LATINA | 560.000,00 | | |
| ROMA6 | 300.000,00 | | |

Art. 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO - CANONI

Il servizio di ventiloterapia deve essere svolto secondo le disposizioni del presente atto e in conformità alle linee guida nazionali per la ventilazione meccanica domiciliare. Le ditte sono tenute comunque a rispettare le norme sia a livello comunitario sia a livello nazionale che locale che entreranno in vigore durante la vigenza del contratto.

Ponendosi come obiettivo l'identificazione di profili assistenziali legati non tanto al singolo presidio concesso al domicilio del paziente quanto, piuttosto, ad una gestione domiciliare della patologia di cui l'assistito risulta essere affetto, diviene fondamentale, per produrre un sistema d'offerta in grado di coprire nella maniera più completa possibile tale richiesta, identificare i diversi profili di pazienti con insufficienza respiratoria che richiedono diversi livelli.

N.B. 1 * con il termine “domicilio” si intende sia la residenza abituale dell’assistito, sia le eventuali residenze temporanee, su tutto il territorio nazionale, in cui venga a trovarsi per ragioni di salute di assistenza, strumenti tecnologici e materiali di consumo.

Il servizio verrà affidato alle ditte accreditate i cui prodotti e supporti fossero ritenuti, secondo dichiarazione del sanitario prescrittore, maggiormente idonei al raggiungimento del beneficio sperato per il paziente. In caso di assenza di indicazioni da parte del prescrittore verrà adottato un meccanismo di rotazione collocando le ditte secondo ordine alfabetico.

Tale servizio dovrà essere garantito sia ai pazienti in trattamento alla data di stipula dei contratti sia le nuove attivazioni relative ai pazienti che verranno presi in carico per tutta la durata dei contratti ed affetti da insufficienza respiratoria come da diagnosi e prescrizione degli specialisti prescrittori autorizzati, prevedendo il servizio per le apparecchiature di seguito elencate, suddivise nei lotti in base alla tipologia di apparecchiatura ed in sublotti per ciascuna apparecchiatura.

Tutti gli elementi della fornitura, costituiti da canoni di noleggio, caratteristiche tecniche delle apparecchiature, servizio di manutenzione e strumentazione aggiuntiva, sono specificate e descritte nel CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE.

Art. 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche per la gestione terapeutica del servizio riferito alle singole tipologie delle apparecchiature rientranti nell’elenco 3 D.M. 332/99, sono individuate nel CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE.

Tali condizioni sono applicate sia per i noleggi già in atto alla stipula dei contratti che per le nuove future attivazioni.

I canoni di noleggio (Prezzo) indicati per ciascun lotto si intendono comprensivi di tutto il materiale descritto nei succitati lotti.

Art. 6 - QUALITÀ DEI DISPOSITIVI

Tutti i dispositivi medici per la ventilazione ed i relativi accessori forniti devono essere fabbricati secondo quanto previsto dalle normative vigenti e devono essere marcati CE, nonché inseriti nel Repertorio dei Dispositivi Medici. Altresi, devono soddisfare i requisiti di sicurezza e di idoneità previsti dalla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. nonché quanto disposto dal D.m. 332/99 .

Le prestazioni tecniche delle attrezzature proposte devono essere perfettamente corrispondenti a quelle dichiarate e descritte nelle schede tecniche.

Nel caso in cui, durante la durata contrattuale , dovessero essere immessi sul mercato apparecchiature dalle caratteristiche tecnologiche più avanzate e attualmente non previste, sarà cura della Asl valutarne l’inserimento.

Art. 7 - INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE – IDONEITA’-NORME SICUREZZA - MANUTENZIONE - OBBLIGHI DELLA DITTA ACCREDITATA

La ditta accreditata dovrà garantire, senza oneri aggiuntivi, quanto segue, assumendone i relativi oneri diretti ed indiretti.

Installazione degli apparecchi e dei loro accessori e loro messa in funzione, in aderenza alla prescrizione sanitaria entro 48 ore dalla richiesta direttamente al domicilio del paziente, secondo le vigenti norme di sicurezza elettriche e ambientali.

L’attivazione del servizio al domicilio del paziente (consegna, installazione e messa in funzione) dovrà avvenire esclusivamente su richiesta del Servizio protesico dell’ASL, preposto al controllo della documentazione sanitaria. A tale scopo la ditta fornirà il proprio numero di telefono, dove funzionerà un servizio operativo di assistenza 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno tramite numero verde sempre attivo. E’ vietato l’uso di segreterie telefoniche.

Tutti i dispositivi medici per la ventilazione ed i relativi accessori forniti devono essere fabbricati secondo quanto previsto dalle normative vigenti e devono essere marcati CE, nonché inseriti nel Repertorio dei Dispositivi Medici. I Materiali di consumo (maschere, circuiti, raccordi, sondini ecc) saranno forniti dall’HCP al paziente e rientreranno nel costo complessivo mensile pattuito.

All’atto della consegna, la ditta dovrà visionare i locali in cui verranno installate le apparecchiature, per verificarne l’idoneità. Qualora le condizioni ambientali e degli impianti elettrici non fossero compatibili con l’utilizzo delle apparecchiature prescritte, il Tecnico Specializzato della ditta dovrà segnalarlo immediatamente all’ Azienda sanitaria tramite report scritto dove verranno indicati i disagi riscontrati, indicando le possibili soluzioni da adottarsi per fare rientrare la non conformità.

All'atto della prima consegna delle apparecchiature, che dovrà avvenire presso il domicilio del paziente (o eventuale altro domicilio specificato dal paziente), come indicato dalla scheda di attivazione, il personale tecnico della ditta accreditata dovrà istruire il paziente e/o suo delegato in maniera tale da ottenere comunque il migliore adattamento alla terapia.

La ditta accreditata consegnerà a domicilio del paziente apparecchiature in ottimo stato e perfettamente funzionanti. La ditta accreditata preavviserà il paziente telefonicamente prima di recarsi al suo domicilio per la consegna del materiale di consumo o il rilevamento dei dati di compliance.

La ditta accreditata si impegna ad assicurare il servizio domiciliare per i pazienti e in particolare dovrà - garantire sia gli interventi di manutenzione programmata sia quelli richiesti dall'utente, necessari al mantenimento in costante efficienza delle apparecchiature;

- fornire un servizio di emergenza 365 gg/anno - adeguato servizio di assistenza ai pazienti in viaggio in Italia
- fornire tutto quanto previsto nei vari livelli di assistenza

Su ogni apparecchiatura fornita deve essere applicata una etichetta con l'indicazione della

ditta fornitrice ed il numero telefonico del servizio di assistenza operativo 24 ore su 24 e 7 giorni alla settimana.

E' fatto divieto alla ditta di percepire compensi economici dagli utenti, fatta eccezione per le riparazioni o sostituzioni di apparecchi il cui danno sia stato causato dal cattivo utilizzo da parte del paziente stesso. In tale evenienza la Ditta, prima di effettuare l'addebito, farà opportuna segnalazione al Servizio Protesi dell'ASL.

In caso di cessazione della terapia, la ditta su segnalazione del Servizio Protesi dell'ASL provvederà a propria cura e spese a ritirare l'apparecchiatura.

Il paziente sarà tenuto al corretto uso ed alla buona conservazione delle apparecchiature ricevute e risponderà dei danni alle stesse provocati per incuria o dolo.

Art. 8 - DOCUMENTAZIONE RILASCIATA AL PAZIENTE ALL'ATTO DELLA FORMAZIONE/TRAINING INIZIALE

All'atto della sua prima istruzione al domicilio, al paziente dovrà essere consegnato il seguente materiale:

- Libretto di istruzione in lingua italiana
- Indicazione del centro operativo dell'Azienda fornitrice
- Il NUMERO VERDE dell'Azienda fornitrice
- Copia della scheda di attivazione paziente
- La dichiarazione relativa al consenso ed alla autorizzazione del trattamento dei dati
- Copia sottoscritta di dichiarazione con la quale il paziente si impegna ad un uso corretto del ventilatore;
- Numeri telefonici dei referenti aziendali del Servizio.
- Consegna TEMPESTIVA del ventilatore e del materiale di consumo

La consegna del ventilatore e di altri eventuali presidi sarà effettuata direttamente al domicilio del paziente, qualunque sia la sua ubicazione.

Relativamente alla consegna del materiale di consumo, se questo non può essere consegnato per l'assenza ripetuta del paziente dal domicilio dichiarato deve essere rilasciato opportuno avviso scritto. Se persiste l'assenza dell'assistito dal proprio domicilio per tempo tale da non poter consegnare il materiale di consumo o effettuare i normali controlli previsti, tale evenienza deve essere comunicata agli uffici preposti dell'ASL. Se questo si ripete ripetutamente sarà fra le pertinenze dell'Asl sospendere il service.

La fornitura del materiale di consumo dovrà essere compatibile con la tipologia del ventilatore a cui è destinato. Eventuale acquisto di materiale di consumo non dedicato in eccedenza alle quantità previste potrà essere ordinato alla Ditta che propone l'offerta a prezzo più basso.

In occasione dell'attività di manutenzione espletata la ditta dovrà altresì redigere un rapporto di intervento tecnico per ciascun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Qualora il paziente decida di sospendere la terapia e lo comunichi all'HCP, quest'ultimo dovrà provvedere al ritiro dell'apparecchiatura, informando contestualmente l'ASL.

In caso di cessazione della terapia, l'HCP provvederà alla compilazione di una scheda di disattivazione del servizio in favore del paziente, controfirmata dallo stesso o da suo familiare, copia del documento verrà consegnata agli uffici dell'ASL. L'HCP si impegna a fornire all'U.O. di riferimento tutte le informazioni utili a determinare la compliance del paziente con la terapia prescritta.

Art. 9 - VERIFICHE ELETTRICHE

Le apparecchiature elettromedicali devono essere conformi alle normative CEI.

Prima di ogni consegna ciascuna Società fornitrice dovrà compilare la scheda tecnica relativa all'apparecchiatura, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche.

La scheda, firmata dal soggetto qualificato dall'Azienda fornitrice, dovrà altresì attestare la conformità dell'apparecchiatura alle normative elettriche vigenti, i riferimenti relativi alle norme particolari ottemperate e l'indicazione che la stessa prima della consegna è stata sottoposta alle verifiche elettriche previste dalla normativa e che l'apparecchiatura risulta idonea all'uso cui è destinata.

Si richiede infine di ottemperare a quanto previsto dalle vigenti normative in campo elettromedicale, compresi i seguenti controlli:

- Redazione scheda tecnica domiciliare
- Verifica correnti di dispersione in base alla normativa CEI 62-5
- Verifica conduttori di alimentazione dei connettori

Tali verifiche sono da ripetere al domicilio del paziente con periodicità in base alla normativa vigente in materia.

Art. 10 – MATERIALE AGGIUNTIVO

La Asl si riserva altresì, la possibilità di acquisire dalla migliore offerente previa valutazione dell'idoneità qualitativa i seguenti aggiuntivi e dispositivi. A tal fine ciascuna ditta partecipante è tenuta a formulare il costo di acquisto del materiale aggiuntivo sotto indicato da rendere disponibile anche in formato digitale (formato Excel)

- Maschere nasali (dal modello più semplice ai modelli più evoluti)
- Maschere oronasali (tipi a disposizione dell'Azienda)
- Maschere facciali/total face (tipi a disposizioni dell'azienda)maschera orale+intranasale nasal pillow
- Circuito Breeze con e senza foro
- Cuffia ancoraggio maschera (lavabile e riutilizzabile)
- Mentoneria
- Piastra di riscaldamento
- Camera di umidificazione
- Supporto camera di umidificazione
- Bicchiera raccogli condensa
- Valvola espiratoria
- Valvola Whisper
- Plateau valve
- Circuito tubi autoclavabili
- Circuito Tubi non autoclavabili
- Kit arricchitore ossigeno
- Umidificatore passivo
- Naso artificiale con e senza raccordo ossigeno
- Catetere Mount
- Filtri antibatterici
- Filtri antipolline
- Filtro antipolvere
- Pallone ambu

- Gruppo di continuità
- Aspiratore per secrezioni con accumulatori con indicazione dei costi per l'eventuale ricondizionamento (dopo il 1° utilizzo)
- Aspiratore semplice o manuale
- Sondini per aspirazione

Art. 11 - GESTIONE INFORMATIZZATA ATTRAVERSO SU APPLICATIVO GESTIONALE

I dati raccolti in tutti gli accessi presso il domicilio del paziente vanno inseriti su apposita pagina web messa a disposizione da ogni HCP che creerà una sezione accessibile mediante una password di accesso per gli operatori della ASL di Latina. La gestione informatizzata dei dati è l'elemento fondamentale del sistema di controllo.

Le modalità di collegamento e di autenticazione degli operatori dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di Privacy.

Per quanto concerne i flussi informativi deve essere previsto l'accesso al piano di gestione del paziente on line per la verifica dei casi in gestione e per poter consultare:

- Nome e cognome dell'utente
- Profilo assistenziale
- Modello apparecchio e servizi previsti dal profilo erogati
- Data inizio service
- Materiale d'uso consegnato (tipologia e quantità)
- Date degli Accessi previsti per i vari profili con inserimento ore di utilizzo macchina
- Riepiloghi mensili sintetici

Art. 12 - CONTRATTI PREESISTENTI

E' fatto obbligo alle ditte accreditate applicare le nuove procedure e il programma informatizzato anche per i contratti preesistenti.

E' fatto obbligo da parte delle ditte fornitrici aderire alla suddetta richiesta dell'ASL.

Art. 13 - SERVIZIO 24 ORE SU 24

Dovrà essere garantita la tempestività del servizio, trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze nella terapia stessa. Allo scopo dovrà essere indicato un numero telefonico (NUMERO VERDE) funzionante 24 ore su 24 e 365 giorno all'anno per chiamate d'emergenza, assicurando sempre la risposta tempestiva alla chiamata. E' vietato l'uso di segreterie telefoniche.

L'ASL si riserva di verificare in qualsiasi momento quanto richiesto ed il mancato rispetto di quanto sopra detto comporta l'immediata risoluzione del contratto. Il modulo relativo all'intervento dovrà essere inviato ai competenti Uffici distrettuali protesici, dopo ciascun intervento effettuato.

Art. 14 – CONTROLLO SUL SERVIZIO EFFETTUATO DALLA DITTA

Sono riconosciute alla A.S.L. ampie facoltà di controllo da attuarsi nelle forme ritenute più opportune. Il controllo delle prestazioni e la qualità del servizio saranno accertati dai responsabili degli uffici preposti o da altro personale designato dall'A.S.L.

Il controllo sulla correttezza delle prestazioni oggetto del presente appalto è demandato ai DEC che verranno individuati nell'ambito delle rispettive competenze funzionali.

Nel caso la ditta, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste, secondo le modalità e nei termini di consegna richiesti, sarà facoltà dell'A.S.L. provvedere immediatamente all'esecuzione del servizio nei modi giudicati più opportuni rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno, nonché l'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 15 – AVVALIMENTO (art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi)

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui alla presente lettera invito, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del medesimo Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà compilare il DGUE – PARTE II - SEZIONE C secondo le modalità ivi descritte.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 89 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.

N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento.

N.B. Si rammenta che l'impresa ausiliaria dovrà generare il PASSOE ed inviarlo alla Stazione appaltante.

N. B. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice dei contratti, se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Codice.

Art. 16 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 1 della L. 190 del 6.11.2012 (anticorruzione) il mancato rispetto delle clausole contenute nei Patti di integrità costituisce causa di esclusione della gara.

Per essere ammessi alla valutazione delle offerte presentate i soggetti invitati alla presente procedura di gara dovranno dichiarare, mediante compilazione del DGUE, il possesso dei seguenti requisiti di idoneità e capacità ECONOMICO-FINANZIARIE E TECNICO-PROFESSIONALI .

IDONEITA' (Parte IV sezione A del DGUE)

I concorrenti dovranno dichiarare mediante compilazione del relativo campo del DGUE il possesso dei seguenti requisiti:

- ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA CCIAA, NELL'ATTIVITÀ NEL SETTORE ANALOGO A QUELLO OGGETTO DELLA GARA, qualora il concorrente alla gara sia cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia.

Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere fornita la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'all. XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (si veda l'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (Parte IV sezione B del DGUE)

I concorrenti dovranno dichiarare mediante compilazione del relativo campo del DGUE il possesso dei seguenti requisiti:

- aver realizzato nell'ultimo triennio (2014 – 2015 - 2016) un fatturato globale al netto dell'IVA, presso committenti pubblici/privati, pari almeno al doppio del valore del lotto per cui concorre (vd. punto 1 a della sezione B della parte IV del DGUE)
- aver realizzato nell'ultimo triennio (2014 – 2015 - 2016) un fatturato specifico per i servizi oggetto dell'appalto, presso committenti pubblici/privati, pari almeno al valore del lotto per cui si concorre (vd. punto 1 a) della sezione B della parte IV del DGUE)
- essere in possesso di almeno due referenze bancarie

CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI (Parte IV sezione C del DGUE)

I concorrenti dovranno dichiarare mediante compilazione del relativo campo del DGUE il possesso dei seguenti requisiti:

- aver eseguito servizi analoghi a quelli di cui al presente appalto con indicazione di importi, date e destinatari pubblici e/o privati nell'ultimo triennio (2014 - 2015 - 2016) (vd. punto 1 b) della sezione C della parte IV del DGUE) .

Art. 17 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Il plico contenente la documentazione di gara, opportunamente sigillato al fine di garantire la segretezza dell'offerta - ove per "sigillatura" si intende una chiusura ermetica recante un segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste - dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero a mano, a mezzo di corrieri propri o esterni, entro LA DATA INDICATA NEL BANDO DI GARA raccomandata del servizio postale TUTTI I GIORNI FERIALE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in VIALE P.L. NERVI - CENTRO COMMERCIALE LATINA FIORI - TORRE 2 GIRASOLI. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, PEC e fax] e riportare la dicitura "NON APRIRE. OFFERTA. PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO/ACCORDO QUADRO DEI FORNITORI PER IL SERVIZIO BIENNALE RINNOVABILE PER UN'ULTERIORE ANNUALITÀ, DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE OCCORRENTE ALLE AA.UU.SS.LL. DI LATINA E ROMA 6".

Si avverte che, ove il plico fosse sprovvisto della suddetta dicitura, sarà trattato come corrispondenza ordinaria e pertanto, l'Amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "A - Documentazione amministrativa";
- "B - Offerta tecnica";
- "C - Offerta economica".

Per consentire alla stazione appaltante di svolgere in maniera più rapida gli incombeni relativi alla valutazione delle offerte, i concorrenti dovranno far pervenire le proprie offerte anche in formato elettronico come di seguito indicato.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse altresì le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della AUSL LATINA, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della AUSL LATINA ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche se imputabili a ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati e potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

N.B. Le offerte che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando sono considerate inammissibili (si veda l'art. 59, comma 4, lett. a) del Codice dei contratti).

CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" dovrà essere contenuto A PENA DI ESCLUSIONE quanto segue:

1. **SUPPORTO INFORMATICO (CD ROM) CONTENENTE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN FORMA CARTACEA (sia tecnica che amministrativa) UNITAMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL CONTENUTO DEL CD ROM AL CARTACEO**, sottoscritta e timbrata dal firmatario dell'offerta, nonché i seguenti documenti, tutti timbrati e firmati per accettazione dal legale rapp.te firmatario dell'offerta, di cui va allegata copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità ad ogni documento prodotto:
2. **COPIA CARTACEA DI TUTTI GLI ATTI DI GARA SOTTOSCRITTI PER ACCETTAZIONE DAL FIRMATARIO DELL'OFFERTA**
3. **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) debitamente compilato**
4. **PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P.**

Si rammenta che conformemente a quanto prescritto dalla deliberazione dell'ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico - finanziario avviene esclusivamente, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'A.N.A.C.

Il nuovo sistema AVCPass permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatari. Si rammenta che la normativa vigente prevede, oltre all'obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di verificare il possesso dei requisiti in esame esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, anche il corrispondente obbligo da parte dei soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti medesimi sono tenuti a metterli a disposizione dell'A.N.A.C.. Pertanto l'acquisizione del richiamato "PASSOE" da parte di questa Amministrazione risulta essere condizione necessaria e obbligatoria per procedere alla verifica dei requisiti generali in capo ai soggetti partecipanti, senza il quale non sarà pertanto possibile, in caso di aggiudicazione, la stipula del relativo contratto e l'esecuzione della fornitura.

5. **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO VERSAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA QUALE CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'A.N.A.C.**, come previsto dalla deliberazione del 15.02.2010, effettuato secondo le modalità indicate al seguente indirizzo internet: <http://www.anticorruzione.it>. Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite due modalità di pagamento della contribuzione: online mediante carta di credito; presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'A.N.A.C.
6. **COPIA POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DI DANNO A TERZI, avente un massimale di almeno € 2.000.000.00 per evento.**
7. **DOCUMENTO COMPROVANTE LA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA SOTTO FORMA DI CAUZIONE O FIDEJUSSIONE**, pari al 2% dell'importo a base di gara, costituita a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato a favore dell'Azienda U.S.L. LATINA. La garanzia deve avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2) del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente committente.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNICEIEN 45000 e della serie UNICEIEN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNICEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle sopracitate riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNICEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNICEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Nell'ipotesi di Imprese che si sono impegnate a costituire un Raggruppamento di Imprese o un Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, la polizza fidejussoria dovrà essere intestata all'ATI-RII o Consorzio costituendi, contenere l'espressa menzione di tutte le Ditte partecipanti ed essere sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dai rappresentanti di ciascuna delle Società medesime; ove ATI-RTI o Consorzio siano già costituiti, sarà sufficiente la presentazione di garanzia sottoscritta dalla sola mandataria- capogruppo.

- 8. IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**, il cui importo è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 93 comma 7 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50. Per avvalersi di tale beneficio le ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti.
- 9. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DI ALMENO DUE REFERENZE BANCARIE IN ORIGINALE** rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati con data successiva alla spedizione del presente atto, indirizzate alla Amministrazione ed attestanti la capacità economica finanziaria dell'impresa concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa e di consorzio ordinario di concorrenti, il suddetto requisito dovrà essere soddisfatto e comprovato da ciascuna impresa del R.T.I. o del Consorzio ordinario.
- 10. COPIA DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI EVENTUALMENTE PUBBLICATE SUL SITO**
Fermo restando le prescrizioni contenute nel presente articolo, i soggetti concorrenti che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), sia costituito che costituendo, o in Consorzio, sia costituito che costituendo, dovranno osservare le seguenti condizioni speciali circa la documentazione da presentare per l'ammissione alla gara:

| TIPOLOGIA DI DOCUMENTI | SOGGETTI |
|---------------------------------|--|
| COPIA DELLA LETTERA INVITO | |
| R.t.i. costituito | Tutte le Imprese |
| R.t.i. costituendo | Tutte le Imprese |
| Consorzio costituito Consorzio | |
| Consorzio costituendo | Tutte le Imprese |
| DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO | |
| R.t.i. costituito | Tutte le Imprese |
| R.t.i. costituendo | Tutte le Imprese |
| Consorzio costituito | Tutte le Imprese |
| Consorzio costituendo | Tutte le Imprese |
| GARANZIA PROVVISORIA | |
| R.t.i. costituito | Impresa mandataria con l'indicazione che il soggetto garantisce l'intero R.t.i. |
| R.t.i. costituendo | Impresa che sarà individuata come mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è l'intero R.t.i. |
| Consorzio costituito | Consorzio |
| Consorzio costituendo | Una delle Imprese consorziando con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio |
| VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO | |
| R.t.i. costituito | Impresa mandataria |
| R.t.i. costituendo | Impresa che sarà individuata come mandataria |
| Consorzio costituito | Consorzio |
| Consorzio costituendo | Almeno un'impresa del Consorzio |

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del Dlgs 50/2016.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli atti presentati, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita da questa stazione appaltante nella misura dell'uno per cento del valore del lotto per il quale si concorre, fermo restando che tale importo non può mai superare il valore di 5.000 euro.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

CONTENUTO DELLA "BUSTA B- OFFERTA TECNICA"

La busta contrassegnata con la dicitura "BUSTA B- OFFERTA TECNICA" dovrà contenere:

- una busta per ogni lotto di partecipazione con i seguenti documenti:
- elenco, firmato dal legale rappresentante, con descrizione delle apparecchiature offerte, alle medesime condizioni economiche fissate nel presente accordo quadro per il riferimento del lotto con l'indicazione della classe CND e del numero repertorio del Ministero della Salute;
- le schede tecniche delle apparecchiature offerte per il riferimento del lotto
- le schede tecniche del materiale di consumo offerto per il riferimento del lotto;
- Progetto Tecnico in merito al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, alle modalità e ai tempi di consegna delle apparecchiature, all'addestramento del paziente e/o familiare, al servizio di call center, alla reportistica, agli strumenti necessari alla lettura dei dati registrati nelle smart card, al software gestionale offerto e per tutto quanto richiesto negli art. 6 e 7 del Capitolato Speciale, indicazioni e certificazioni che dimostrino il basso impatto ambientale in tutte le fasi della vita del prodotto dalla produzione alla dismissione (ecosostenibilità);
- Dichiarazione del Legale Rappresentante della percentuale di sconto offerta complessivamente sul listino per il materiale di consumo per eventuali acquisti eccezionali (non superiori al quinto d'obbligo) di diverse tipologie di prodotto non offerte nel presente accordo quadro.

La documentazione tecnica deve essere fornita anche su supporto informatico (chiavetta, cd, ecc.).

La Commissione giudicatrice procederà, in seduta riservata, a valutare l'idoneità delle apparecchiature e del materiale di consumo offerti rispetto alle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale, nonché del Progetto Tecnico.

Le tipologie di apparecchiature o le tipologie di materiale di consumo che, a giudizio della Commissione giudicatrice, non risulteranno idonei comporteranno l'esclusione della ditta partecipante per il relativo riferimento del lotto offerto.

Se il Progetto Tecnico presentato non dovesse essere corrispondente a quanto richiesto nel Capitolato la ditta offerente verrà esclusa dall'accordo quadro.

Le apparecchiature ed i materiali impiegati dovranno avere un basso impatto sull'ambiente in tutte le fasi della vita del prodotto dalla produzione alla dismissione (ecosostenibilità).

Tutta la documentazione tecnica prodotta in lingua italiana dovrà essere firmata dal titolare o dal Legale Rappresentante dell'impresa offerente, ovvero da procuratore con poteri di firma.

Va comunque presentata in forma cartacea una distinta riepilogativa dei documenti richiesti nella Busta B ed inseriti su supporto informatico.

In caso di R.T.I. e Consorzio la documentazione tecnica deve essere presentata congiuntamente e sottoscritta dai Titolari o Legali Rappresentanti o Procuratori Speciali con poteri di firma di tutte le Imprese facenti parte del R.T.I. o del Consorzio, specificando le parti del servizio che saranno singolarmente eseguite dalle Imprese.

Qualora detta "Documentazione tecnica di gara contenuta nella BUSTA B e verificata dalla Commissione Giudicatrice risulti incompleta o insufficiente oppure sia necessario acquisire ulteriori informazioni, verrà inoltrata richiesta a mezzo telefax alla Ditta concorrente, la quale dovrà integrare o completare la documentazione stessa, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta medesima.

Qualora non pervenisse risposta entro tale termine, la Commissione Giudicatrice ha facoltà di escludere la Ditta dalla gara.

CONTENUTO DELLA "BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA"

La busta contrassegnata con la dicitura "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA" e la precisa denominazione della Ditta concorrente, deve contenere:

- 1) Dichiarazione di accettazione, a pena di esclusione, dei canoni giornalieri indicati nella documentazione di gara, relativi ai riferimenti dei lotti di interesse, firmata dal legale rappresentante, con allegato fotocopia del documento di identità valido;
- 2) Elenco delle marche, descrizioni prodotti, ditte produttrici, codici prodotti produttori, codici prodotti fornitore, CND e Codice di repertorio del Ministero della Salute di tutte le apparecchiature offerte nella Busta B alle medesime condizioni economiche di cui al Capitolato Tecnico prestazionale;
- 3) Listini prezzi in vigore (sia su supporto cartaceo che informatico) con l'indicazione della percentuale di sconto da applicare non inferiore al 50% a pena di esclusione, debitamente timbrati e controfirmati in ogni pagina, del materiale di consumo per eventuali acquisti eccezionali di diverse tipologie di prodotto non offerte nel presente accordo quadro.

In caso di R.T.I. l'offerta dovrà essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, in caso di RTI costituito;
- dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, in caso di RTI non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.
- In caso di R.T.I., l'offerta, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n.50/2016, dovrà specificare:
- le parti della fornitura e/o del servizio che saranno eseguite dai singoli partecipanti;
- le percentuali di esecuzione della fornitura e/o del servizio, corrispondenti alla quota di partecipazione.

In caso di Consorzi, l'offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le ditte consorziate che materialmente effettueranno il servizio.

E' a carico della Ditta aggiudicataria ogni imposta e tassa relativa al servizio in oggetto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

E' a carico dell'impresa aggiudicataria ogni altro onere e rischio relativo all'espletamento della fornitura e del servizio, nonché le spese per eventuali collaudi e/o perizie che in qualunque momento, nel corso della fornitura, le singole AA.SS.LL intendessero far eseguire per la verifica dell'esecuzione della fornitura e/o del servizio medesimo.

L'offerta è vincolante per un periodo di 240 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'Azienda può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine sia per quanto concerne l'offerta che per quanto concerne la cauzione provvisoria.

Non sono ammesse offerte diverse rispetto ai canoni giornalieri fissati nel Capitolato Tecnico.

I canoni giornalieri fissati si intendono onnicomprensivi di tutti i costi (ivi compresi quelli relativi alla sicurezza), di ogni rischio e spesa accessoria, di ogni imposta, presente e futura ad esclusione dell'Iva.

I canoni e i prezzi unitari fissati dalla Stazione Appaltante resteranno invariati per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto in ordine alla Revisione dei Prezzi ISTAT (art 21), nonché per tutto il periodo dell'eventuale rinnovo di ulteriori n. 24 mesi, salvo eventuali rinegoziazioni contrattuali precedenti al rinnovo e per tutto il periodo dell'eventuale proroga tecnica semestrale.

Sono ammesse forniture e/o prestazioni di servizio supplementari sostanziali non superiori al 50% del valore complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 solo nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Capitolato Tecnico prestazionale in ordine alla Revisione dei Prezzi ISTAT (art 21), nonché per tutto il periodo dell'eventuale rinnovo di ulteriori n. 24 mesi, salvo eventuali rinegoziazioni.

Sono ammesse forniture e/o prestazioni di servizio supplementari sostanziali non superiori al 50% del valore complessivo del contratto ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.e) del D.Lgs.n.50/2016.

E' in facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare in presenza di una sola offerta valida che non sarà aperta, o che una sola offerta tra quelle presentate sia risultata valida e meritevole di apprezzamento da parte della Commissione esaminatrice, ferma restando la valutazione di congruità che effettuerà la Commissione giudicatrice.

Nella busta economica non dovranno essere inclusi altri documenti, oltre quelli espressamente richiesti.

Casi in cui è obbligatorio l'adeguamento al ribasso dei prezzi offerti:

Nel caso in cui le forniture e/o i servizi oggetto della presente gara dovessero essere, successivamente all'indizione del bando di gara e per tutto il periodo di validità del contratto di servizio, ricompresi in nuove Convenzioni CONSIP la Stazione Appaltante chiederà obbligatoriamente alle ditte aggiudicatrici l'adeguamento a ribasso dei canoni delle forniture e/o delle prestazioni interessate offerte nel presente accordo quadro, nel caso in cui questi ultimi fossero più alti rispetto a quelli previsti dalle Convenzioni CONSIP. Nei confronti delle Ditte aggiudicatrici che non accetteranno l'eventuale adeguamento sopracitato la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del relativo contratto di fornitura.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lettera v) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, si precisa che qualora il Ministero della Salute o la Regione Lazio stabiliscano con proprio Decreto i prezzi standard da assumere a base d'asta per i prodotti e/o prestazioni oggetto di negoziazione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad adeguare le quotazioni economiche applicate in sede di gara a quelle fissate nei relativi Decreti.

Qualora nelle more dell'aggiudicazione, o nel corso della gestione contrattuale subentrino, a causa di circostanze legate ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lazio, processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale per il rifornimento dei prodotti e/o prestazioni di che trattasi, le AA.SS.LL aggregate nel presente accordo quadro si riservano la facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria l'adeguamento dei canoni e/o dei prezzi unitari alle condizioni contrattuali scaturite nelle predette procedure di acquisto, se ritenute più convenienti sia sotto il profilo economico che organizzativo, ovvero di recepire in toto gli esiti delle predette procedure di gara.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non aderisca a detto adeguamento, sarà facoltà delle singole AA.SS.LL risolvere il contratto relativamente ai prodotti e/o prestazioni in questione, senza che l'Impresa possa avanzare diritto alcuno.

Art 18 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

Nel giorno e nell'ora comunicata a tutti i candidati a mezzo PEC, presso gli Uffici della UOC ACQUISTI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO MOBILIARE, la Commissione all'uopo designata e nominata dal Commissario Straordinario, procederà, alla presenza dei rappresentanti accreditati delle Aziende partecipanti, all'apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della documentazione in essi contenuta.

La stipula del contratto avverrà con le ditte accreditate per le quali la Commissione abbia accertato che non sussistono impedimenti di natura tecnica, economica e amministrativa.

Art 19 - ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DELLA DITTA

Tutto gli obblighi e gli oneri assicurativi sono a carico della ditta che ne è la sola responsabile con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti dell'ASL.

L'ASL declina qualsiasi responsabilità in caso di incidenti generati da cause sia prevedibili che imprevedibili aventi ripercussioni su persone o cose, per i quali provvederà invece la ditta appaltatrice del servizio, con stipula di apposita assicurazione.

La ditta dovrà essere coperta da idonea polizza assicurativa per la copertura di danni a persone e/o cose derivanti dalla detenzione e dall'uso delle apparecchiature cedute a noleggio. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata entro 15 gg. dalla sottoscrizione del contratto alla ASL .

La ditta è tenuta a mantenere inalterata la qualità del servizio per tutta la durata del contratto. Dovrà altresì impegnarsi, in corso di vigenza contrattuale, a sottoporre all'attenzione dell'ASL la sopraggiunta disponibilità di evoluzioni di prodotti i quali potranno essere forniti in sostituzione di quelli aggiudicati, a parità di condizioni economiche, previo consenso dei sanitari interessati ed autorizzazione dall'ASL medesima.

Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo, è fatto divieto alla ditta a pena di nullità, di cedere sotto qualsiasi titolo, né in tutto né in parte il contratto, né di dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte del servizio, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso, nonché del risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 21 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e nelle forme di cui all'art. 105 del novellato codice degli appalti di cui al DLGS 50/2016. Il concorrente che intende avvalersi del subappalto dovrà compilare l'apposita sezione D della parte II dell'allegato DGUE.

Art. 22 - CESSIONI DI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizie, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità all'ASL, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ASL.

Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili a ciascuna ASL qualora questa non le rifiuti con comunicazione da comunicarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg. dalla notifica della cessione.

L'ASL cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.

Art. 23 - PENALITÀ

Per la caratteristica di servizio pubblico, l'attività oggetto del presente capitolato non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'ASL di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo.

Penalità:

a) Apparecchiature

Il ritardato intervento di installazione o manutenzione comporta una penale a carico della ditta aggiudicataria in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

La Ditta ha l'obbligo di consegnare i prodotti come indicato nel presente Capitolato, alle condizioni economiche e tecniche dell'aggiudicazione. La presente penalità potrà essere applicata anche in caso di consegne di prodotti non conformi al presente capitolato.

b) Materiale di consumo

Per ogni mancata, errata e/o incompleta consegna del materiale di consumo previsto dal contratto non effettuata senza giustificato motivo o non documentata verrà addebitata alla ditta una penale a carico della ditta aggiudicataria in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

La Ditta ha l'obbligo di consegnare il materiale di consumo nel mese successivo a quello previsto. Il reiterarsi dell'inadempienza comporterà al risoluzione del contratto.

c) Servizio 24 ore su 24

La mancata attivazione o la risposta non tempestiva, contestate formalmente dal Distretto, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico della in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto

contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

La Ditta ha l'obbligo di consegnare i prodotti come indicato nel presente Capitolato, alle condizioni economiche e tecniche dell'aggiudicazione.

d) Ulteriori obblighi

L'inosservanza agli ulteriori obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, contestati formalmente, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale che verrà valutata caso per caso in rapporto alla gravità della inadempienza.

Le contestazioni dell'ASL verranno notificate mediante lettera raccomandata A/R. alla ditta, la quale dovrà in ogni caso comunicare le proprie deduzioni all'ASL nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'ASL, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla ditta le penali sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'ASL potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla ditta a qualsiasi titolo.

Art. 24 - FATTURAZIONE - PAGAMENTI – TRACCIABILITA'

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione del servizio dedotto in contratto, attestata dal competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) indicata nella Deliberazione n. 632/2015. La fattura non potrà essere emessa prima dell'avvio del servizio. La stessa dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto: "Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118". La Ditta, con la sottoscrizione della presente clausola, accetta integralmente il contenuto del nuovo Regolamento (Allegato A al richiamato DCA 308/2015) ed in particolare la Ditta dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell'art.3, comma 1. I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente Ufficio Liquidatore sull'espletamento del servizio/fornitura; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 10° giorno successivo al ricevimento della risposta del fornitore di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la Ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. Con la sottoscrizione della presente clausola, la Ditta esprime il proprio consenso ai sensi dell'art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora); in tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento. La Ditta è tenuta ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG e CUP, ove applicabili, relativi al presente contratto; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione la ASL LATINA è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente alla ditta appaltatrice. La ditta è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta dovrà emettere alla AUSL per la quale è stato reso il servizio, un'unica fattura con cadenza mensile nella quale dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

- cognome e nome di pazienti (in ordine alfabetico), suddivisi per distretto e successivamente per lotto, con indicazione del modello di ventilatore in dotazione e relativo codice di repertorio dispositivi medici.

La data di inizio noleggio per la fatturazione, decorre dalla data di fa fede il documento di trasporto (DDT) sottoscritto dall'utente, ed in ogni caso, mai in data antecedente l'autorizzazione della Asl.

Non possono essere addebitati alla Asl derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini di attuazione del contratto.

Art. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto precisato in altre parti del presente capitolato, l'ASL potrà risolvere ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta il contratto nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio;
- b) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio senza giustificato motivo, inosservanza dei termini essenziali di consegna indicati nel presente capitolato e /o nelle ordinazioni , reiterata inosservanza delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano la produzione ed il commercio dei beni in fornitura e noleggio;
- c) in caso di mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto;
- e) nel caso in cui l'appaltatore perda i requisiti richiesti dal Bando di gara e dal presente Capitolato relativi alla procedura accordo quadro/accreditamento;
- f) in caso di cessione totale e parziale del contratto senza autorizzazione preventiva della Asl;
- g) violazione a norme e principi del codice etico della Asl;
- h) in caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata per il medesimo servizio a cura della Regione Lazio;

Ai sensi dell'art. 9-bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazione, costituisce causa di risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto comporta il risarcimento dei danni patrimoniali derivati all'ASL per l'inadempimento degli obblighi assunti dalla ditta.

Art. 26 - RECESSO

L'A.S.L. ha diritto, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente capitolato;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del Servizio o nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale;
- reiterati inadempimenti della ditta accreditata;

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta accreditata tramite PEC.

Qualora durante la vigenza contrattuale dovesse essere attivata convenzione CONSIP o dovesse essere aggiudicata una gara a livello regionale da parte della Centrale Regionale Acquisti avente ad oggetto il servizio analogo a quello oggetto del contratto medesimo, l'ASL ha diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto, in qualsiasi momento, con un periodo di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta con lettera raccomandata A/R.

In caso di recesso dell'ASL, la ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purchè correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

La ditta accreditata dovrà comunque, se richieste dall'ASL, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'ASL medesima, provocare danno alla stessa.

In caso di recesso dell'ASL, la ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ASL ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo. In tale ipotesi, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Nel caso in cui la ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, la ASL sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata a titolo di penale.

Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall'assegnazione della fornitura ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull'importo dovute per le forniture già effettuate.

Art. 27 - RISERVATEZZA

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

La ditta si impegna altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ASL.

Art. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'ASL affiderà alla ditta il trattamento dei dati. Nel contratto dovranno essere individuati i soggetti quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. Conseguentemente, a tali Responsabili del Trattamento, sono da ascrivere gli obblighi ed oneri legislativamente previsti circa il trattamento dei dati nonché la legittimazione passiva nell'ipotesi di violazione delle predette disposizioni.

In particolare, nel contratto, la ditta cui le attività sono affidate è tenuta a dichiarare:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice privacy;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal citato codice;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente l'ASL in caso di situazioni anomale o di emergenza;
5. di riconoscere il diritto dell'ASL a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 29 - RISPETTO D.LGS N. 81/2008

La ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i..

La ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura svolta e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

La ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL. Più in generale, la ditta si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza.

La ditta si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità al D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette alle forniture stesse e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'ASL da ogni e qualsiasi responsabilità.

La ditta dovrà provvedere al confronto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASL dei rispettivi documenti di analisi del rischio.

Nel rispetto di quanto stabilito nella determinazione dell'Autorità dei Contratti Pubblici n. 3/2008, la predisposizione del DUVRI e la determinazione della relativa stima dei costi della sicurezza è esclusa per l'appalto in oggetto, atteso che trattasi di servizio che non viene effettuato presso le sedi dell'ASL.

Non sussistono rischi di interferenza tra attività ASL ed attività svolte dalla ditta.

E' fatto comunque divieto di installare le apparecchiature in ambienti di lavoro.

Art. 30 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico delle ditte affidatarie dell'accordo quadro le spese inerenti al contratto, quali quelle di bollo, di eventuale registrazione fiscale, di stampa di copia del contratto e simili, mentre l'IVA sarà assolta secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le ditte aggiudicatarie, ai sensi dell'artt. 34 e 35 della Legge n.221/2012, sono tenute, entro 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva, al pagamento delle spese sostenute per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura regionale, per un importo e nelle modalità che saranno comunicati successivamente, e la ricevuta dovrà essere presentata a corredo della documentazione necessaria alla stipula del contratto. L'importo dovuto da ciascuna ditta aggiudicataria a titolo di rimborso per le spese di pubblicazione sui quotidiani sarà calcolato ricavando la percentuale tra l'importo affidato a ciascuna ditta (diviso per le ditte accreditate per lo stesso lotto) e l'importo complessivo di aggiudicazione dell'intera gara (Es: importo complessivo di affidamento: € 1000 - importo aggiudicazione ditta A € 200 (derivante dall'importo del singolo lotto fratto il numero di ditte accreditate per lo stesso lotto) pari al 20% dell'importo complessivo di aggiudicazione - importo aggiudicazione ditta B € 800 {derivante dall'importo del singolo lotto fratto il numero di ditte accreditate per lo stesso lotto) pari al 80% dell'importo complessivo di aggiudicazione - pagamento rimborso ditta A pari al 20% dell'importo spese di pubblicazione - rimborso ditta B pari al 80% dell'importo spese di pubblicazione).

Art. 31 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie di qualsiasi natura la competenza in via esclusiva spetta al Foro di Latina

Art. 32 - FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSALE

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, l'ASL potrà recedere dal contratto mediante notifica a mezzo raccomandata A/R a far data dal giorno precedente la sentenza dichiarativa di fallimento o di ammissione alle procedure

concorsuali, salve tutte le ragioni ed azioni dell'ASL verso la massa fallimentare, anche per i danni, con privilegio, a titolo di pegno, sulle fatture in attesa di liquidazione.

Art. 33 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ASL fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.L.vo 163/2006. Nei 60 giorni successivi, l'ASL può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 – sexies della L. 31.5.1965 n. 575 e s.m.i.. Decorso i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ASL tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Art. 34 - DATI FORNITI DALLA DITTA ACCREDITATA

Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, i dati forniti dalle ditte accreditate saranno trattati dall'ASL esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di accreditamento.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'ASL di LATINA

Art. 35 - NORME GENERALI DI RINVIO

Per quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alle norme di legge vigenti applicabili in materia.

Art. 36- CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo c.docimo@ausl.latina.it

Le richieste di informazioni complementari dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le informazioni sugli atti di gara sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che accetteranno di partecipare alla procedura d'appalto, mediante pubblicazione sul sito della AUSL LATINA di un documento riepilogativo delle informazioni offerte, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e **pervenire in formato Word.**

Salvo quanto disposto nel presente atto (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo c.docimo@ausl.latina.it.

Fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la stazione appaltante effettuerà le proprie comunicazioni mediante pubblicazione di avvisi sul sito della AUSL LATINA.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il Direttore della UOC ACQUISTI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO MOBILIARE
FTO